

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1965, n. 1296.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Filologia medioevale e umanistica ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Filologia medioevale e umanistica ».

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Urologia;

Neurochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1965, n. 1297.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

« Diritto della sicurezza sociale ».

Art. 51, relativo agli istituti appartenenti alla Facoltà di economia e commercio è così modificato:

« Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Istituto di Economia e politica economica;

Istituto di Storia economica;

Istituto di Economia e politica agraria;

Istituto di Diritto privato;

Istituto di Diritto pubblico;

Istituto di Statistica e ricerca operativa;

Istituto di Matematica;

Istituto di Ragioneria e tecnica economica;

Istituto di Mercologia;

Istituto di Lingue straniere;

Biblioteca della Facoltà ».

Art. 356, è modificato nel senso che l'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro.

Scuola di specializzazione in Oculistica

(durata del corso anni quattro)

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di Biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.